

Rapporti assicurativi e divieti di
discriminazione. Il caso dei
contratti R.C. Auto ed il
risarcimento danni

Sasso Marconi 22-24 settembre 2011

avv. Alberto Guariso

Diverse compagnie assicurative stabiliscono, per la stipula di una polizza auto, **tariffe superiori per gli stranieri** rispetto ai cittadini italiani a parità di condizioni.

Secondo le compagnie: a) non sarebbe vietata la differenziazione per cittadinanza ma solo quella per nazionalità (??); b) la differenza sarebbe mera conseguenza del differente rischio e non della cittadinanza; c) la tariffa non può che essere commisurata al rischio; d) quindi la differenza è giustificata.

NORMATIVA

- art 43 TU immigrazione comma 1: *“costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione, restrizione e preferenza basata su ...’origine nazionale”*
- art 43 TU immigrazione comma 2: in ogni caso compie un atto di discriminazione *“chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di offrire beni e servizi al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero”*
- art 3 d.lgs 215/03: *“Il principio di parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone con specifico riferimento alle seguenti aree:... i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio”.*

- Tali prescrizioni **prevalgono sul principio di autonomia contrattuale** e non ammettono deroghe o eccezioni.
- Ai fini in questione non vi è differenza tra cittadinanza e nazionalità
- Trattandosi di discriminazione diretta non è ammessa causa di giustificazione
- Se anche fosse ammessa, lo strumento utilizzato non è proporzionato e necessario (si possono considerare fattori diversi per tener conto delle diverse abitudini alla guida)

ALTRI PAESI EUROPEI

REGNO UNITO

Equality Act entrato in vigore il 1 ottobre 2010

“Assicurazioni.

(.....)

In generale, una compagnia assicurativa non deve discriminare una persona in ragione della sua caratteristica protetta nel fornirgli un prodotto o servizio assicurativo, riguardo alle condizioni per l'accesso a tale prodotto o ad una delle caratteristiche del medesimo, ad es. premi e benefici.

I modi attraverso i quali la compagnia assicurativa non deve discriminare sulla base della caratteristica protetta includono:

- non imporre un premio più elevato alle persone con la caratteristica protetta o non assegnare loro benefici inferiori o rifiutare loro l'assicurazione, in ragione della caratteristica protetta o in virtù dell'applicazione di criteri che hanno un impatto negativo sulle persone con la caratteristica protetta e che non possono trovare una giustificazione obiettiva.

[...] Nessuna eccezione può trovare applicazione con riferimento alle altre caratteristiche protette: razza, religione o credo, e orientamento sessuale.”

Autorità Nazionale anti-discriminazione del Regno Unito,
prevista ai sensi dell'art. 13 direttiva n. 2000/43

GERMANIA

*FEDERAL ANTI-DISCRIMINATION AGENCY –
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY , A guide to the
General Act on Anti-Discrimination, 2009,*

“I contratti di assicurazione sottoposti al diritto privato possono includere eccezioni al principio di parità di trattamento per tutte le caratteristiche tranne per quella “etnica-razziale””

La disciplina per le differenze di genere

- **direttiva 2004/113/CE:**

art. 5 comma 2 “gli Stati membri possono decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.”

disposizione recepita nell'art 55 quater d.lgs n. 198/2006

La compatibilità di tale norma con il divieto di discriminazioni fondate sul sesso quale diritto fondamentale sancito dalla CEDU e dal sistema europeo dei diritti umani è stata sottoposta alla Corte di Giustizia

*Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
sentenza 1 marzo 2011, ASBL c. Belgio, C-
236/09*

“Una disposizione siffatta (l’art 5 n. 2 della direttiva 2004/113 ndr), la quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Di conseguenza, la disposizione deve essere considerata invalida alla scadenza di un adeguato periodo transitorio”

L’art 5 n. 2 della direttiva 2004/113 è invalido **con effetto alla data del 21 dicembre 2012**

Quindi:

Se anche l'unico fattore vietato che era espressamente ammesso dal diritto comunitario come elemento di differenziazione della tariffa è **stato ora soppresso**, a maggior ragione ciò vale per i fattori che non erano neppure originariamente connessi a possibili differenziazioni.